



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

## Deliberazione di Giunta regionale n. 1132 del 06 dicembre 2016

Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020. Avvio delle procedure per la seconda tornata di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei Gruppi di Azione Locale (GAL) a valere sulle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 Importo euro 7.160.730.

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) N. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Regolamento (UE) n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione. dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto l'Accordo di Partenariato relativo alla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020 e relativi allegati, approvata dal

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) nella seduta del 18/04/2014;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 27.10.2015 “Programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020. Regolamento UE 1305/2013. Presa d'atto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie)”;

Visto il PSR della Regione Liguria per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1393 del 15/12/2015 con la quale è stato avviato il bando per la presentazione delle domande di sostegno semplificate finalizzate alla richiesta di concessione degli aiuti a valere sulla sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) – Stimolare lo sviluppo locale”, focus area 6.b;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 613 del 30/06/2016 con la quale sono state avviate le procedure per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei Gruppi di Azione Locale (GAL) a valere sulle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4.

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 261 del 27/10/2016, con il quale è stata approvata la graduatoria dei GAL e delle rispettive SSL selezionati e risultati ammissibili e contestualmente sono stati determinati i GAL non ammissibili;

Preso atto che, come risulta dal citato decreto n. 261/2016, sono state definite non ammissibili le strategie di sviluppo locale proposte dai GAL Verdemare Liguria e GAL Provincia della Spezia;

Considerato che, di conseguenza, sono rimaste escluse dall'attuazione delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR le zone rurali meglio specificate nel documento allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Richiamato il capitolo 8.2.16.3.1.11 del PSR, paragrafo “Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale”, il quale stabilisce che una seconda tornata di selezione dei GAL e delle relative strategie di sviluppo locale è attivata nel caso in cui restino escluse dalla prima tornata zone rurali di ampiezza significativa (Art. 33 comma 4 Reg. (UE) n. 1303/2013); l'eventuale seconda tornata di selezione si deve concludere entro il 31 dicembre 2017;

Ritenuto che le zone rurali rimaste escluse in esito alla prima procedura di selezione siano effettivamente di ampiezza significativa, dal momento che riguardano un'intera provincia (la Spezia) e un'ampia fascia montana della provincia di Genova;

Visti i Decreti del Direttore Generale numeri 295, 296 e 297 del 29/11/2016 con i quali è stata determinata, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 613 del 30/06/2016, la spesa pubblica ammessa al finanziamento delle Strategie di Sviluppo Locale selezionate ammontante complessivamente a € 16.729.270,00, liberando una parte di risorse finanziarie del plafond messo a bando dell'importo di € 7.160.730,00;

Atteso che, in seguito ai decreti sopra citati, sono ancora disponibili risorse sufficienti per attivare strategie di sviluppo locale nelle due aree rimaste escluse a seguito della prima procedura di selezione;

Atteso pertanto che sono verificate tutte le condizioni necessarie per procedere a una seconda tornata di selezione di GAL e delle relative strategie di sviluppo locale, limitatamente alle zone rimaste escluse in seguito alla prima procedura di selezione:

Ritenuto pertanto di procedere in tal senso, al fine di non penalizzare i territori rimasti esclusi in esito alla prima procedura di selezione;

Ritenuto in particolare di approvare l'avvio delle procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento per una seconda tornata di selezione a valere sulla sottomisura 19.2 - "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"; sulla sottomisura 19.3 "Supporto alla preparazione e realizzazione per la cooperazione del gruppo di azione locale"; e sulla sottomisura 19.4- Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL, limitatamente alle aree rimaste escluse dalla prima fase di selezione;

Dato atto che Il territorio in oggetto ha già usufruito del finanziamento per il sostegno preparatorio alla definizione delle strategie di sviluppo locale di cui alla sottomisura 19.1 del PSR 2014-2020 e che pertanto non si rende necessario attivare questa sottomisura;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

## D E L I B E R A

1. Di autorizzare, per i motivi meglio specificati in premessa, l'avvio delle procedure per una seconda tornata di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) di cui all'art. 33 del Reg. (UE) n. 1303/2013, proposte dai Gruppi di Azione Locale (GAL) di cui all'art. 34 del medesimo regolamento, a valere sulle sottomisure 19.2 – 19.3 e 19.4 del PSR limitatamente al territorio regionale come definito nel documento allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. Di approvare le disposizioni specifiche per la selezione dei GAL e delle relative SSL, come precisato nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 2), per una dotazione finanziaria complessiva di Euro 7.160.730,00 suddivisi come di seguito:

SOTTOMISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA €
19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi	

nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo	4.715.365,00
19.3 Supporto alla preparazione e realizzazione per la cooperazione del Gruppo di Azione Locale	1.500.000,00
19.4 Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL	945.365,00
TOTALE	7.160.730,00

3. Di stabilire che le SSL saranno esaminate da un apposito comitato di selezione, istituito ai sensi dell'art 33, paragrafo 3, del Reg (UE) 1303/2013, nominato dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro e composto da:
  - l'Autorità di Gestione del PSR con funzioni di coordinamento del Comitato;
  - due dipendenti del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro con esperienza nel settore della programmazione FEASR;
4. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
6. Di disporre che, per tutto quanto non espressamente specificato nel presente atto, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015;
7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

## ALLEGATO 1

### Programma di sviluppo rurale 2014-2020

#### Seconda tornata di avvio delle procedure di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) proposte dai Gruppi di Azione Locale (GAL), a valere sulle sottomisure 19.2 - 19.3 e 19.4

##### Premessa

Con il presente bando la Regione Liguria definisce le modalità per la seconda tornata di selezione delle SSL proposte dai GAL, nonché per l'attuazione degli interventi nell'ambito delle stesse SSL esclusivamente all'interno dei territori di seguito specificati:

- a) **Area rurale in provincia di Genova** - comuni di: Borzonasca, Busalla, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Mezzanego, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Propata, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rovegno, Santo Stefano D'Aveto, Savignone, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia.
- b) **Area rurale in provincia di La Spezia** – comuni di: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, Levanto, Maissana, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.

Le strategie possono anche riguardare sottoinsiemi delle aree sopra indicate.

Ai fini del presente bando il GAL è un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per poter attuare la SSL, il GAL deve sottostare alle normative vigenti in materia di amministrazione e gestione di fondi pubblici.

Pertanto, a tal fine, si riportano le norme di carattere generale a cui i GAL devono sottostare nello svolgimento delle proprie attività:

**NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI:** nello svolgere la propria attività contrattuale, il GAL deve seguire i dettami del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

**NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONCORRENZA:** in merito al reclutamento del personale (direttore, dipendenti e collaboratori), il GAL deve attuare i principi di pubblicità, trasparenza, oggettività, pari opportunità e non discriminazione previsti dall'art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001 e s.m.e.i.

**NORME PER LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE:** in merito all'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, il GAL deve seguire i principi contenuti nel D.lgs. 39/2013 e s.m.e.i. (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.) e pertanto dovrà far compilare a tutti i componenti del CDA, agli eventuali revisori dei conti e sindaci, al direttore (se rientrante nei casi normati dal D.lgs. 39/2013 e s.m.e.i.), una dichiarazione annuale relativa alla mancanza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

I GAL devono adottare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interesse in conformità all'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del

Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. I criteri di selezione che sono applicati nei bandi emessi dai GAL sono individuati ed elaborati dai GAL e verificati dall'Autorità di Gestione.

**NORME IN MATERIA DI ANTIMAFIA:** nei casi previsti dalle norme vigenti, il GAL deve svolgere le attività e i controlli previsti dal D.lg. 159/2011 e s.m. e i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.).

**DISPOSIZIONI SUGLI AIUTI DI STATO** di cui alla DGR prot. n. NP/2016/12507 del 20/06/2016 "Integrazione della base giuridica di riferimento da applicare a tutti i regimi di aiuto, in esenzione e notificati, relativi alle misure o alle sottomisure del PSR Liguria 2014/2020 soggette alle regole sugli aiuti di Stato.

**NORME IN MATERIA** di pubblicità ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 della Commissione del 28 aprile 2016, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

### **Finalità e obiettivi**

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità la selezione delle SSL proposte dai GAL, nonché l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della SSL.

Il valore aggiunto della misura 19 rispetto ad altre misure del PSR consiste nella capacità di:

- coinvolgere le comunità locali nei processi di sviluppo;
- affrontare il tema dello sviluppo locale in modo complessivo, oltre che partecipato;
- definire obiettivi concreti, pertinenti e significativi rispetto alla situazione del territorio e ai punti critici individuati;
- porre in essere un complesso di azioni coordinate e coerenti capaci, nel loro complesso, di raggiungere gli obiettivi individuati;
- sostenere misure e progetti innovativi;
- sostenere progetti di cooperazione.

Per essere ammissibili, le misure e sottomisure attivate dai GAL devono concentrarsi sugli ambiti di intervento scelti e sulle priorità e Focus area dello sviluppo rurale (art. 4 e 5 reg. UE n. 1305/2013).

Per quanto riguarda il coordinamento e la complementarietà tra la misura 19 e le altre misure del PSR, le operazioni attuate dai GAL nell'ambito delle strategie di sviluppo locale, in linea di principio:

- hanno dimensione locale e quindi possono essere declinate in maniera più specifica;
- sono attuate secondo modalità che prevedono la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti;
- possono essere diverse dalle operazioni previste dalle altre misure del PSR.

Il coordinamento tra la misura 19 e le altre misure del PSR è attuato tramite il tavolo di confronto permanente tra ADG e GAL.

L'operazione 19.2 è attuata dai GAL, che sono i beneficiari della sottomisura 19.2 nel suo complesso.

I gruppi destinatari delle singole operazioni sono i seguenti:

- imprese singole e associate;
- persone fisiche residenti nelle zone rurali;
- enti locali singoli e associati.

Il medesimo GAL può essere beneficiario di singole operazioni nel caso si tratti di operazioni di valenza generale, da cui possono trarre vantaggi l'economia, l'ambiente o la popolazione dell'area di pertinenza e in cui è dimostrato che il GAL ha una competenza e capacità specifica. Queste operazioni devono essere previste nella SSL approvata dall'Autorità di gestione.

Le stesse misure non possono essere finanziate contemporaneamente ai bandi emessi dalla Regione Liguria sul medesimo territorio.

Si stabilisce il seguente principio: gli interventi progettati/realizzati dai GAL non possono essere contemporaneamente sostenuti dalle altre misure del PSR.

In particolare le misure del PSR diverse dalla misura 19 non sono attuate, del tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei GAL che attivano, del tutto o in parte, analoghe misure per la realizzazione delle relative strategie di sviluppo locale.

I costi ammissibili sono i costi sostenuti dal GAL per l'esecuzione delle operazioni contemplate dalla strategia di sviluppo locale LEADER. Le categorie di spese ammissibili sono le medesime delle singole operazioni di riferimento del PSR, laddove compatibili. Sono altresì ammessi costi per operazioni non previste dal programma che, tuttavia, contribuiscono agli obiettivi della strategia di sviluppo locale. In tal caso sarà necessario ottenere approvazione della A.d.G..

Per quanto riguarda la gestione delle domande di sostegno e di pagamento e i flussi finanziari, le competenze sono così distinte:

- la selezione delle domande di sostegno è di competenza dei GAL;
- i controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono di competenza dell'Autorità di gestione;
- i controlli amministrativi e i controlli in loco sulle domande di pagamento sono di competenza dell'Organismo Pagatore, che può delegare questa competenza all'A.d.G.
- i pagamenti sono effettuati dall'Organismo Pagatore direttamente ai beneficiari finali selezionati dai GAL. I GAL possono essere beneficiari di pagamenti nei casi previsti dalle diverse sottomisure.

#### **Validità temporale:**

Le SSL devono essere presentate **entro le ore 12:00 del 13 gennaio 2016** con una delle seguenti modalità:

- Consegna a mano al protocollo della Regione Liguria indirizzata al Settore Politiche Agricole e della Pesca Via Fieschi, 15 Genova;
- Raccomandata A.R. indirizzata a Regione Liguria - Settore Politiche Agricole e della Pesca - Via Fieschi, 15 - 16121 Genova.

#### **Disponibilità finanziarie**

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 7.160.730,00 suddivise come di seguito:

<b>SOTTOMISURA</b>	<b>DOTAZIONE FINANZIARIA €</b>
19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo	4.715.365,00
19.3 Supporto alla preparazione e realizzazione per la cooperazione del Gruppo di Azione Locale	1.500.000,00
19.4 Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL;	945.365,00
<b>TOTALE</b>	<b>7.160.730,00</b>

La dotazione finanziaria di cui sopra può essere incrementata da eventuali economie della sottomisura 19.1.

#### **Campo di applicazione**

L'applicazione della sottomisura è limitata alle "Aree Rurali" C e D del territorio regionale specificate in premessa.

#### **Beneficiari**

I beneficiari delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 sono i GAL.

Possono presentare domanda ai fini del presente bando esclusivamente i partenariati che hanno già presentato domanda di sostegno a valere sulla misura 19.1. di cui alla DGR n. 1393 del 15/12/2015. Sono ammesse limitate variazioni rispetto ai partenariati originari, in particolare se di tipo incrementativo (inserimento di nuovi partner). È altresì ammessa la fusione di partenariati originariamente separati.

I gruppi destinatari delle singole operazioni sono descritti nella sezione Finalità e obiettivi.

Sarà possibile selezionare un numero massimo di 2 GAL (paragrafo 11.2 del PSR Liguria 2014-2020).

Nel caso il GAL non abbia personalità giuridica, il beneficiario è un membro del partenariato, dotato delle necessarie capacità professionali e organizzative, scelto di comune accordo dai partner tenendo conto in particolare della necessità di evitare conflitti di interesse.

Nelle procedure di selezione delle operazioni, il GAL deve garantire la massima trasparenza ed una valutazione giusta ed equa di questi progetti elaborando ed attuando una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria adottando criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che più del 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta (art 34 paragrafo 3 lettera b) Reg. (UE) n. 1303/2013).

Per quanto riguarda in particolare l'esigenza di evitare conflitti di interesse, sono stabiliti i seguenti principi:

- i soci privati del GAL non possono essere destinatari di aiuti per singole operazioni selezionate dal GAL, tranne il caso del sostegno preparatorio e dei costi di gestione, nel caso il GAL non abbia personalità giuridica;
- i soci del GAL non possono detenere poteri di controllo o quote significative in società o altri soggetti giuridici che siano destinatari di aiuti nell'ambito di operazioni selezionate dal GAL;
- i GAL non possono selezionare operazioni proposte da soggetti, pubblici o privati, che utilizzino come consulente un professionista che risulti socio del GAL o che intrattenga rapporti professionali stabili con il GAL o che risulti esercitare la professione in forma associata con esso.

Le singole operazioni sono selezionate dai GAL, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel caso il GAL sia il destinatario della singola operazione, l'istruttoria e la selezione dell'operazione è affidata all'autorità di gestione.

### **Condizioni di ammissibilità**

#### Sottomisura 19.2:

##### Condizioni di ammissibilità dei GAL:

- Partenariato rappresentativo delle focus area prescelte;
- partenariato costituito da partner privati per almeno il 50% del potere decisionale
- individuazione di un capofila amministrativo e finanziario oppure costituzione del GAL in una struttura con personalità giuridica.

Si deve inoltre ricordare che, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, i GAL devono essere composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto.

##### Condizioni di ammissibilità della strategia di sviluppo locale (SSL):

- la SSL deve riferirsi a un territorio rurale con non più di 150.000 e non meno di 10.000 abitanti;
- deve essere presente l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi SWOT;
- la SSL deve indicare la strategia, gli obiettivi di sviluppo territoriale in linea con le priorità individuate dall'Accordo di Partenariato, deve descrivere le caratteristiche integrate e innovative della strategia, la gerarchia degli obiettivi, i target misurabili per le realizzazioni e i risultati, l'analisi di coerenza con il PSR, il processo di partecipazione della comunità locale all'elaborazione della strategia, un Piano d'Azione che dimostri come gli obiettivi della SSL si traducano in azioni concrete tramite la concentrazione tematica prevista dall'AdP, una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza e di valutazione, un piano di finanziamento.

- Tale strategia deve comprendere elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione e porsi come obiettivo lo sviluppo locale in termini di occupazione, valorizzazione di risorse locali, incentivazione di attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale, servizi per la popolazione, inclusione sociale, tutela dell'ambiente;
- individuazione dei temi su cui sviluppare progetti di cooperazione;
- rispetto delle soglie finanziarie minime (3 M€) e massime (12 M€) stabilite dall'accordo di partenariato.

#### Sottomisura 19.3:

I progetti di cooperazione devono:

- essere coerenti con la strategia di sviluppo locale;
- consistere in un progetto comune e non in un semplice scambio di esperienze o in una somma di progetti locali;
- dimostrare di apportare un valore aggiunto in termini di raggiungimento di una massa critica, di un'integrazione di competenze, del completamento di una filiera, della definizione di un prodotto comune, e di innovazione.

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL.

#### Sottomisura 19.4:

Sono ammissibili spese di gestione e animazione solo se sostenute da GAL selezionati per l'attuazione della strategia di sviluppo locale.

Le spese di gestione e animazione devono essere pertinenti alla realizzazione della strategia di sviluppo locale.

### **Criteri di selezione**

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)	Declinazione	Punteggio
Pertinenza rispetto alla misura (punteggio max 15)	La pertinenza si valuta in funzione della coerenza tra strategia e interventi previsti nella strategia stessa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insufficiente = 0 punti</li> <li>- Sufficiente = 5 punti</li> <li>- Buona = fino a 10 punti</li> <li>- Eccellente = fino a 15 punti</li> </ul>
Coerenza con la strategia del PSR (punteggio max 20)	La coerenza si valuta in funzione della corrispondenza tra strategia di sviluppo locale e strategia del PSR con particolare riferimento alla concentrazione tematica. – nell'ambito della valutazione di questo argomento, 5 punti sono riservati alla valutazione della coerenza con la strategia nazionale delle aree interne, se territorialmente pertinente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insufficiente = non ammissibile</li> <li>- Sufficiente = 5 punti</li> <li>- Buona = fino a 12 punti</li> <li>- Eccellente = fino a 20 punti</li> </ul>
Qualità della progettazione (punteggio max 20)	La qualità della progettazione si valuta in base alla chiarezza e completezza dell'analisi di contesto, l'analisi SWOT, l'individuazione dei fabbisogni, interventi e obiettivi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insufficiente = non ammissibile</li> <li>- Sufficiente = 5 punti</li> <li>- Buona = fino a 12 punti</li> <li>- Eccellente = fino a 20 punti</li> </ul>
Competenza dello staff del GAL (punteggio max 15)	Come staff si intende il personale stabilmente e a tempo pieno impiegato nelle attività previste dalla strategia.	Laureato in materie attinenti alla strategia o una persona con almeno 5 anni di esperienza in materie attinenti = 5 punti/unità

Coerenza tra partenariato e strategia (punteggio max 15)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insufficiente = non ammissibile</li> <li>- Sufficiente = 5 punti</li> <li>- Buona = fino a 10 punti</li> <li>- Eccellente = fino a 15 punti</li> </ul>
Prevenzione dei conflitti di interesse (punteggio max 15)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di un regolamento interno conforme alle prescrizioni della misura = non ammissibile</li> <li>- Presenza di un regolamento interno conforme alle prescrizioni della misura = 5 punti</li> <li>- Presenza, al momento di presentazione della strategia, di dichiarazioni rese da tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori, in conformità al regolamento interno = 5 punti</li> <li>- Presenza di verbale di accertamento, sottoscritto dal legale rappresentante, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui sopra = 5 punti</li> </ul>

### Costi ammissibili

I costi ammissibili sono i costi sostenuti dal GAL per l'esecuzione delle operazioni contemplate dalla strategia di sviluppo locale LEADER. Le categorie di spese ammissibili sono le medesime delle singole operazioni di riferimento del PSR, laddove compatibili. Sono altresì ammessi costi per operazioni non previste dal programma che, tuttavia, contribuiscono agli obiettivi della strategia di sviluppo locale.

La natura delle operazioni in ambito Leader non consente di definire precisamente “ex ante” tutti i costi ammissibili.

In linea generale sono ammissibili:

- investimenti di cui all’art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- spese di gestione, nei casi pertinenti, ai sensi dell’art. 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Non sono ammissibili le spese di cui all’art. 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per quanto riguarda in particolare la sottomisura 19.3 le spese ammissibili a finanziamento si riferiscono a quanto segue:

- costi amministrativi e specifici per la preparazione del progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale:
  - i) spese relative a iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali;
  - ii) spese per studi dell'area interessata;
  - iii) spese relative alla progettazione del progetto di cooperazione, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
  - iv) spese di trasferta necessarie per incontrare i partner del progetto di cooperazione al fine di definire il progetto;
- costi per la realizzazione del progetto di cooperazione.

I costi di esercizio e animazione dei progetti di cooperazione fanno parte dei costi generali di esercizio e animazione per la realizzazione della strategia di sviluppo locale.

I costi ammissibili negli interventi attivati dai GAL nell’ambito dei progetti di cooperazione sono i medesimi delle singole operazioni di riferimento del PSR, in quanto compatibili. Sono inoltre ammissibili costi per operazioni non previste dal programma che, tuttavia, contribuiscono agli obiettivi del progetto di cooperazione.

La natura delle operazioni in ambito Leader non consente di definire precisamente “ex ante” tutti i costi ammissibili.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa di investimento:

- investimenti di cui all’art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- spese di gestione, nei casi pertinenti, ai sensi dell'art. 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013, esclusi i costi di gestione dei GAL.

Non sono al contrario ammissibili le spese di cui all'art. 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le spese di supporto per l'avviamento dei progetti di cooperazione sono ammissibili dalla data di approvazione della strategia fino alla presentazione del progetto alla Regione e devono essere chiaramente riferiti all'attività di costruzione del progetto di cooperazione.

Per quanto riguarda la sottomisura 19.4 le spese che possono essere ammesse al finanziamento sono le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della SSL. Dette spese, tuttavia, potranno essere riconosciute solo ai GAL selezionati.

I costi di gestione e animazione comprendono:

1. Spese di funzionamento quali affitti, utenze, comunicazioni assicurazioni, cancelleria, consulenze legali, amministrative e tecniche, ecc.;
2. Spese per il personale dipendente;
3. Spese per la formazione del personale;
4. Spese per le attività di animazione e comunicazione (affitto locali, acquisto spazi sui mezzi di comunicazione, stampa di materiale illustrativo, organizzazione di eventi, realizzazione di filmati e simili, ecc.);
5. Spese finanziarie per l'apertura e la tenuta di conti correnti dedicati;
6. Spese per la realizzazione di siti internet e simili.

Le spese di gestione sono approvate dall'AdG.

Non sono ammissibili le spese di cui all'art. 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) e e) del regolamento (UE) n. 1303/2013 non deve superare il 15% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Ai sensi dell'art. 42.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

Infine, per quanto riguarda le sottomisure 19.2 e 19.3, le relative spese potranno essere ammesse a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno in seguito ai bandi emessi dai GAL selezionati.

### **Tipo di Sostegno**

Sottomisura 19.2:

Sovvenzione a fondo perduto. La sottomisura supporta i costi sostenuti dai GAL per la realizzazione delle strategie di sviluppo locale tramite gli interventi individuati da ciascun GAL. Gli importi e le aliquote di sostegno sono stabilite dai GAL, ai sensi dell'art. 34, par. 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 1303/2013, in relazione al tipo di operazione realizzata. Le operazioni possono essere progettate secondo le seguenti modalità:

- a. progetti su scala locale;
- b. progetti integrati;
- c. progetti pilota;
- d. progetti di cooperazione.

I GAL possono essere diretti beneficiari dei progetti di cui alle lettere a), c) e d).

Gli investimenti di cui il GAL è beneficiario sono selezionati da un altro soggetto indipendente dal GAL.

Sottomisura 19.3:

Sovvenzione a fondo perduto. Il sostegno è destinato a finanziare le spese di preparazione di progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale o per l'attuazione di attività di cooperazione interterritoriale o transnazionale. I costi amministrativi e specifici per la preparazione del progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale sono sostenuti al 100%, fino a un massimo del 10% del costo totale del progetto.

Per tutte le altre operazioni, gli importi e le aliquote di sostegno sono stabilite dai GAL, ai sensi dell'art. 34, par. 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 1303/2013 in relazione al tipo di operazione realizzata.

Sottomisura 19.4:

Sovvenzione a fondo perduto, 100% delle spese ammissibili.

La percentuale massima consentita è pari al 15% dell'importo di spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale.

### **Verifica di medio periodo**

L'attuazione delle strategie di sviluppo locale deve concorrere a raggiungere gli obiettivi previsti per utilizzare la riserva di efficacia (art. 20 del regolamento UE n. 1303/2013) e per evitare il disimpegno dei fondi (art. 86 del medesimo regolamento UE).

Di conseguenza, l'attuazione delle SSL sarà oggetto di monitoraggio in funzione dei suddetti obiettivi. In caso di discostamento rilevante dai valori obiettivo, potrà essere disposta la riallocazione di risorse tra le diverse SSL o tra le SSL e altre misure del PSR, sulla base di criteri che saranno stabiliti con successivo atto.